Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 16 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DEL 16 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Messina.

(3748)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **748.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 19 - nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, nell'elenco degli insegnamenti che possono essere impartiti o mutuati dalla facoltà in relazione agli indirizzi, sono aggiunti i seguenti:

storia del pensiero economico;
diritto internazionale del lavoro;
politica internazionale;
scienza della politica (corso avanzato);
partiti politici e gruppi di pressione;
teoria dello sviluppo politico;
amministrazione comparata;
studi strategici;
sociologia dei processi culturali;
teoria e metodi della pianificazione sociale;
metodologia delle scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1982
Registro n. 113 *Istruzione, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **749.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari vengono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

andrologia;
endocrinologia sperimentale;
gastroenterologia;
terapia medica sistematica;
psicologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1982
Registro n. 113 *Istruzione, foglio n.* 337

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 settembre 1982.

Modificazione alla denominazione della rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata di Salisbury in quella di Harare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1980, n. 792, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 1° dicembre 1980, con il quale veniva istituita una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Salisbury (Zimbabwe);

Considerato che a seguito della variazione della denominazione ufficiale della capitale della Repubblica dello Zimbabwe da Salisbury in Harare si rende necessario mutare anche la denominazione della ambasciata d'Italia nello Zimbabwe;

Decreta:

La rappresentanza diplomatica con il rango d'ambasciata in Salisbury viene denominata ambasciata in Harare (Zimbabwe).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1982
Registro n. 14 Esteri, foglio n. 278

(4972)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1982.

Integrazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno solare 1982.

II MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare l'art. 1, lettera *H*), di detta normativa;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 27 ottobre 1978 una convenzione con The Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comuni a beneficio dei programmi sanitari dei rispettivi Paesi mediante la utilizzazione del sistema Medlars diretto all'acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva per l'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1566 in data 27 febbraio 1980, con il quale sono state determinate le tariffe di collegamento annuale al predetto sistema;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 in data 23 febbraio 1982, con il quale sono stati determinati le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno solare 1982;

Ravvisata altresì, la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Decreta:

L'elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno solare 1982, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, è integrato con i seguenti nominativi:

amministrazione provinciale di Catania - laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Università degli studi di Roma - quarta cattedra di microbiologia;

Università degli studi di Roma - istituto di clinica ostetrica e ginecologica;

Università degli studi di Roma - istituto di clinica pediatrica;

Università degli studi di Trieste;

Istituti fisioterapici ospedalieri - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - istituto di fisiologia clinica - Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(4964)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 1982.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 1° dicembre 1982 ed i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Catania: Catania;

della provincia di Chieti: Schiavi di Abruzzo;

della provincia di Imperia: San Remo - Ventimiglia;

della provincia di Messina: Capo d'Orlando - Mistretta - Patti - Sant'Agata di Militello - Tortorici;

della provincia di Novara: Arona - Calasca Castiglione - Cannobio - Domodossola - Gravellona Toce - Gurro - Malesco - Verbania;

della provincia di Nuoro: Bitti - Dorgali - Fonni;

della provincia di Sassari: Bonorva - Buddusò - Ittiri - Ozieri - Pozzomaggiore - Sassari - Sennori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(4965)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 luglio 1966 relativo alle modalità per l'effettuazione delle denunzie di detenzione e per l'aggiornamento annuale delle materie radioattive.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 84, concernente modifiche ed integrazioni alla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240, relativa alla ristrutturazione del CNEN che ha assunto la denominazione di « Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) »;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visti i decreti applicativi della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, nonché del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 14 novembre 1966, con il quale sono state stabilite le modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al testo del sopra citato decreto ministeriale 27 luglio 1966 al fine di migliorare le modalità di effettuazione delle denunzie di detenzione e dell'aggiornamento annuale nonché di semplificare la procedura per la comunicazione delle denunzie stesse;

Sentito il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 14 novembre 1966, è sostituito dal seguente:

« La denunzia di detenzione, da farsi ai sensi del presente decreto, deve essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Copia della denunzia deve essere contemporaneamente trasmessa al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

La denunzia deve essere inviata entro cinque giorni dalla data di entrata in possesso delle materie radioattive, utilizzando la scheda allegata al presente decreto (allegato 1), debitamente compilata secondo le relative note esplicative (allegati 2 e 3) ».

Art. 2.

L'art. 9 del decreto ministeriale 27 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966) è sostituito dal seguente:

« Per ottemperare all'obbligo dell'aggiornamento delle denunzie, i detentori di materie radioattive, soggetti alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 luglio 1966, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) entro il 31 gennaio di ogni anno, un riepilogo di tutte le materie radioattive detenute nel corso dell'anno precedente. Detto riepilogo deve contenere, per ciascuna sorgente radioattiva:

1) gli estremi della relativa denunzia di detenzione;

2) valore dell'attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

3) data di eventuale cessazione della detenzione e valore dell'attività a tale data.

L'aggiornamento della denunzia deve essere effettuato anche se, nel corso dell'anno al quale esso si riferisce, non sono intervenute variazioni e anche se, nonostante le variazioni intervenute, la quantità totale di radioattività risulti immutata rispetto a quella dell'aggiornamento dell'anno precedente ».

Art. 3.

Costituiscono parte integrante del presente decreto la scheda (allegato 1), la nota per la compilazione della scheda (allegato 2) ed il fac-simile di scheda compilato (allegato 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1982

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

(Art. 3 della legge 31-12-1962 n. 1860, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30-12-1965 n. 1704).

DENUNCIA DI DETENZIONE DI MATERIE RADIOATTIVE

Riservato all'ufficio

Protocollo
1 — 6

Data di Arrivo
15 — 20

Matr. Fornitore
27 — 32

Matr. Vettore
33 — 38

Data Denuncia	Nome o Ragione Sociale e Indirizzo del Detentore
9 — 14	
Matr. Detentore	Luogo di Detenzione
21 — 26	

Nome o Ragione Sociale e Indirizzo del Fornitore

Nome o Ragione Sociale e Indirizzo del Vettore

Riga	Q.tà	Descrizione delle Materie (composizione, formula chimica, ecc.)	Tipo Appar.	Sorg.	Radionuclide				Peso			Attività			Data Arrivo		
					Simb.	N.M.	M	SF	Intero	Dec.	U.M.	Intero	Dec.	Esp.	gg	mm	aa
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
0																	
7	9	11	29	31	32				39			47			56		61

LEGENDA

Tipo Appar. = Tipo Apparecchiatura (vedi n. 7 Note esplicative All. 2)
Sorg = Sorgente
porre S per sorgenti sigillate
" N " sorgenti non sigillate

Simb. = Simbolo del Radionuclide (vedi n. 9 Note esplicative All. 2)
N.M. = Numero di massa
M = Metastabile
porre M per Radionuclidi Metastabili

SF = Stato Fisico Sorgente
porre S per Solido
" L " Liquido
" G " Gassoso

Peso — U.M. = Unità di Misura
porre MG per Milligrammi
" GR " Grammi
" KG " Kilogrammi

Attività — Espressa in Bequerel (Bq)
Esp = Esponente in Base 10
Es.: Porre 03 per 10^3
" 12 " 10^{12}

$1\ Bq = 2{,}7027 \cdot 10^{-11}\ Ci$
$1\ Ci = 3{,}7 \cdot 10^{10}\ Bq$

Nei casi in cui l'attività è espressa in Curie porre nella colonna Esp:
UC per Microcurie
MC " Millicurie
CI " Curie
KC " Kilocurie

NOME DEL DETENTORE RESPONSABILE

NOTE

FIRMA

ALLEGATO 2

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI DENUNCIA DI DETENZIONE DI MATERIE RADIOATTIVE

(Art. 3 della Legge 31/12/1962 n. 1860, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30/12/1965 n. 1704)

1) La parte della scheda contrassegnata con la scritta "Riservato all'ufficio" e contenuta all'interno della linea tratteggiata non deve essere compilata.

2) Nella parte superiore della scheda, in corrispondenza degli appositi spazi, il detentore deve indicare la data di compilazione della denuncia di detenzione, il proprio nome o ragione sociale e indirizzo nonchè il luogo di detenzione delle materie radioattive. Deve altresì indicare il nominativo o ragione sociale e indirizzo del fornitore e del vettore che ha effettuato l'ultimo tratto del trasporto.

3) Nello spazio indicato con "Matr. Detentore" va riportata la matricola assegnata al detentore in relazione al luogo di detenzione. Questo spazio va lasciato in bianco se la denuncia si riferisce a un luogo di detenzione cui non sia stata ancora assegnata una matricola.

4) La parte inferiore della scheda, relativa alle caratteristiche delle sorgenti radioattive, deve essere compilata in caratteri stampatello uno per casella.

5) Ogni riga deve essere utilizzata per una sola sorgente o per più sorgenti identiche; in questo caso va indicato il numero di tali sorgenti sotto la voce "Q.tà".

6) La descrizione delle materie deve consentire una corretta identificazione delle stesse e, a seconda dei casi, può consistere nella formula chimica, nella composizione, nel nome commerciale, ecc., in analogia a quanto indicato nella scheda compilata come esempio.

7) Lo spazio di due caselle posto sotto la voce "Tipo Appar." deve essere riempito solo nel caso che la materia radioattiva sia, o sia destinata ad essere, contenuta in una apparecchiatura. In tal caso lo spazio deve essere riempito con le seguenti notazioni:

ML	per	misuratori di livello
MS	"	" " spessore
MD	"	" " densità
MU	"	" " umidità
TB	"	"bombe" al Co o al Cs a scopo terapeutico
TC	"	applicatori per radioterapia di contatto
TI	"	applicatori per radioterapia interstiziale
TA	"	apparecchiature per terapia con tecnica afterloading
GG	"	apparecchiature per gammagrafia industriale
IR	"	apparecchiature e impianti per irraggiamento industriale e scientifico
PA	"	parafulmini
RF	"	rivelatori di fumo e di incendio
GC	"	gascromatografi

Nel caso di apparecchiature non previste nell'elenco sopra indicato, alla voce "tipo apparecchiature" lo spazio deve essere riempito con la notazione AU, e nelle "Note" a fondo pagina deve essere fatta una sommaria descrizione dell'apparecchiatura stessa.

8) Lo spazio in fondo alla scheda contrassegnato con la dizione "Note", oltre ad essere utilizzato per quanto specificato al precedente punto 7), potrà contenere altre eventuali osservazioni.

9) Il simbolo del radionuclide, qualora sia di una sola lettera (come ad es. per lo Iodio), deve essere scritto nella casella di destra nello spazio "Simb.".

10) Per le altre voci della parte inferiore della scheda devono essere seguite le indicazioni contenute nella "Legenda" in calce alla scheda stessa.

11) La denunzia deve essere sottoscritta dal detentore nell'apposito spazio

ALLEGATO 3

DENUNCIA DI DETENZIONE DI MATERIE RADIOATTIVE

(Art 3 della legge 31-12-1962 n.1860, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30-12-1965 n.1704)

ESEMPIO

Riservato all'ufficio	
Protocollo (1-6)	
Data di Arrivo (15-20)	
Matr. Fornitore (27-32)	
Matr. Vettore (33-38)	

Data Denuncia (9-14)	Nome o Ragione Sociale e Indirizzo del Detentore
2 3 0 6 8 1	OSPEDALE CIVILE, CORSO GARIBALDI 45 - GENOVA
Matr. Detentore (21-26)	**Luogo di Detenzione**
1 0 2 3 5 C	ISTITUTO DI RADIOLOGIA

Nome o Ragione Sociale e Indirizzo del Fornitore
ISORAD, VIALE MAZZINI 318 - NAPOLI

Nome o Ragione Sociale e Indirizzo del Vettore
TRASPORTI VELOX, PIAZZA CAVOUR 88 - FIRENZE

Riga	Q.tà	Descrizione delle Materie (composizione, formula chimica, ecc.)	Tipo Appar.	Sorg.	Radionuclide Simb.	N.M.	M	SF	Peso Intero	Dec.	U.M.	Attività Intero	Dec.	Esp.	Data Arrivo gg	mm	aa
1		NAI		N	I	131		L	45		MG	9		08	20	06	81
2	3	RACL2	TC	S	RA	226		S				1001		MC	21	06	81
3		SELENIOMETIONINA		N	SE	75		L				4		06	20	06	81
4		CO METALLICO	TA	S	CO	60		S	5032		MG	7		11	22	06	81
5	2	DTPA		N	TC	99	M	L				250		MC	20	06	81
6		GAS PURO		N	XE	133		G				2		09	21	06	81
7		OSSIDO	PA	S	AM	241		S	427		MG	22	72	MC	22	06	81
8																	
9																	
0																	

7 9 11 29 31 32 39 47 56 61

LEGENDA

Tipo Appar. = Tipo Apparecchiatura (vedi n.7 Note esplicative All. 2)
Sorg = Sorgente
porre S per sorgenti sigillate
" N " sorgenti non sigillate

Simb. = Simbolo del Radionuclide (vedi n. 9 Note esplicative All. 2)
N.M. = Numero di massa
M = Metastabile
porre M per Radionuclidi Metastabili

SF = Stato Fisico Sorgente
porre S per Solido
" L " Liquido
" G " Gassoso

Peso – U.M. = Unità di Misura
porre MG per Milligrammi
" GR " Grammi
" KG " Kilogrammi

Attività Espressa in Bequerel (Bq)
Esp = Esponente in Base 10
Es.: Porre 03 per 10^3
" 12 " 10^{12}
1 Bq = 2,7027 · 10^{-11} Ci
1 Ci = 3,7 · 10^{10} Bq

Nei casi in cui l'attività è espressa in Curie porre nella colonna Esp:
UC per Microcurie
MC " Millicurie
CI " Curie
KC " Kilocurie

NOME DEL DETENTORE RESPONSABILE: F. VALENTE

NOTE

FIRMA: Valente

(4953)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2614/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2615/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, la farina e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2616/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2617/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2618/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2619/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2620/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2621/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2622/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2623/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2624/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2625/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a deccorrere dal 1° ottobre 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2626/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2627/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2628/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2629/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa l'importo complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2630/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2631/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2632/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2633/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2634/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2635/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2636/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2637/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2638/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2639/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2640/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1575/80 che fissa le disposizioni d'applicazione dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 2641/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 2642/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2643/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2644/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2645/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2646/82 del Consiglio, del 30 settembre 1982, relativo al regime all'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 279 *del* 1° *ottobre* 1982.

(258/C)

Regolamento (CEE) n. 2647/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2648/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2649/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 507/82, relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della comunità.

Regolamento (CEE) n. 2650/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 2651/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 318/82, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 2652/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che proroga il periodo di vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 2653/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2654/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2655/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei Paesi terzi ad eccezione della Tailandia e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2656/82 della commissione, del 1° ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 280 *del* 2 *ottobre* 1982.

(259/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 44/1982. Cassa conguaglio settore elettrico: aliquote provvisorie di rimborso del maggior onere termico spettanti a ciascuna centrale per produzioni termoelettriche riferite all'anno 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947 n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visti i provvedimenti CIP n. 34 del 6 luglio 1974, n. 35 del 25 luglio 1974, n. 47 del 5 dicembre 1974, n. 37 del 30 novembre 1976, n. 18 del 4 maggio 1979, n. 2 del 13 gennaio 1981 e 29 del 29 luglio 1982,

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 15 settembre 1982, con la quale, sulla base delle previsioni di entrata della Cassa stessa per il 1982 vengono indicate le aliquote provvisorie di rimborso del maggiore onere termico riconoscibili a ciascuna centrale, tenuto conto dei consumi specifici dei combustibili impiegati;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera:

Le aliquote provvisorie di rimborso relative all'anno 1982 per il maggiore onere termico sostenuto rispetto al 1973 dalle centrali appresso indicate sono le seguenti:

A) *Energia termoelettrica prodotta in proprio:*

ENEL:	L./kWh
Vado Ligure	35,012531
La Spezia	37,535256
Genova	45,631017
Chivasso	52,474160
Trino Vercellese	124,686379
La Casella	45,953711
Piacenza	45,790215
Turbigo	46,959722
Tavazzano	48,301599
Ostiglia	45,792206
Fusina	32,329037
Portomarghera	37,924906
Monfalcone	32,317131
Santa Barbara	53,160500
Luigi Orlando	92,195111
Marzocco	46,761086
Portocorsini	45,731847
Capraia	107,572560
Portoferraio	146,689855
Torrevaldaliga	48,840207
Civitavecchia	49,010098
Camerata Picena	103,830070
Fiumicino	119,447453
Pietrafitta	102,660727
Bastardo	48,995348
Latina	110,017391
Ventotene	112,174595
Napoli Levante	51,589353
Vigliena	60,411142
Bari	53,501837
Brindisi	49,316742
Taranto	138,132946
Mercure	52,520706
Garigliano	110,017410
Milazzo	46,997747
Augusta	52,284124
Termini Imerese	46,827230
Vulcano	95,348406
Porto Empedocle	52,366138
Malfa	102,682897
Codrongianus	143,022608
Sulcis	45,988673
Portovesme	64,390236
S. Gilla	58,992129
S. Marina Salina	103,905314
Rossano Calabro	49,511169
Piombino	45,815698
Maddaloni	105,916576
Stromboli	128,353623
Caorso	83,346508
Alessandria	118,325641
Priolo Gargallo	46,934040
Porto Tolle	43,614324
Carpi Nord	120,204187

Per il terzo gruppo elettrogeno da 875 KVA della centrale di Porto Tolle la corresponsione del rimborso avrà decorrenza dal 5 febbraio 1982.

Comunali e minori:	L./kWh
A.E.M. Torino - Moncalieri	49,972005
A.E.M. - Torino, sud-ovest	53,738527
A.E.M. - Milano	

	L./kWh
A.E.M. - Brescia per la centrale di Cassano d'Adda . . .	55,220340
A.E.M. - Brescia	
A.E.M. - Verona per la centrale di Ponti sul Mincio . . .	52,095159
A.C.E.A. - Roma G. Montemartini .	120,970211
A.E.M. - Brescia via Lamarmora .	84,193387
A.E.M. - Brescia combinata energia calore .	36,650446
A.E.M. - Osimo per la centrale di Padiglioni di Osimo . .	74,600551
Dante Nigris per la centrale di Ampezzo .	113,196402
Idroelettrica Valcanale per la centrale di Malborghetto Valbruna	104,072113
Società idroelettrica Weissenfels per la centrale di Tarvisio .	98,879011

B) *Energia termoelettrica prodotta per conto ENEL:*

S.E.L.M. - Servizi elettrici Montedison Marghera Levante . . .	40,975605
Montepolimeri S.p.a. - Brindisi . . .	44,048775
Montedipe S.p.a. - Priolo . .	50,081294
Cemensud S.p.a. Matera .	68,292675
SO.ME.SA. S.p.a. - Avezzano .	65,188462
Alluminio Italia S.p.a. - Portoscuso	48,518841
Alluminio Italia S.p.a. - Fusina .	45,142616
S.A.V.A. - Fusina . .	47,494451
ANIC fibre S.p.a. - Ottana	43,434142
ANIC S.p.a. - Ravenna .	40,975605
ANIC S.p.a. - Gela	45,528450
ANIC fibre S.p.a. - Pisticci	47,804872
SNIA fibre S.p.a. - Varedo	61,463407
Italcementi S.p.a - Villa di Serio .	61,463407
Saras Chimica S.p.a. - Sarroch	81,951209
Sirtene S.p.a. - Portotorres	81,951209
Nuova Italsider S.p.a. - Taranto .	53,268286

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA

(5000)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta Facar, in Manoppello Scalo

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 la riscossione del carico tributario di L. 113.374.389, dovuto dal sig. Clivio Felice, titolare della ditta Facar, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pescara nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'efficacia del predetto decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia offerta dalla parte entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Pescara. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4835)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Olginate.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Olginate è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 191.200.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 256.790.960 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Garlate Petroli. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4836)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Colobraro N.S.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Colobraro N.S. è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 149.600.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 264.158.796 iscritto a ruolo a nome delle ditte Ciriliano Antonio, Costantino, Giuseppe e Mauro Livio Severino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Matera darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori

Con decreto ministeriale 10 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti, il 24 luglio 1982, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 8, è stato ricostituito presso il Ministero dei lavori pubblici, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del decreto, il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori.

(4954)

Costituzione del sottocomitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1982, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 328, è stato costituito in seno al comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, un sottocomitato composto da membri del comitato centrale.

Al suddetto sottocomitato è assegnata la competenza a deliberare su:

a) istanze di iscrizione, di modifica di iscrizione, di valutazione totale, per le classifiche fino all'importo di lire 6 miliardi, salvo che provengano da imprese che con loro precedenti iscrizioni abbiano già determinato la competenza del comitato centrale;

b) ricorsi avverso le deliberazioni dei comitati regionali, ex art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

c) cancellazioni dall'albo previste dall'art. 21, numeri 3) e 4), della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

(4955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 12 ottobre 1982 presso le *sottoindicate* borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1420,800	1420,800	1420,70	1420,800	—	1420,75	1420,700	1420,800	1420,800	1420,80
Dollaro canadese	1158,500	1158,500	1157,50	1158,500	—	1158,40	1163,250	1158,500	1158,500	1158,50
Marco germanico	569,100	569,100	569,20	569,100	—	569,10	568,950	569,100	569,100	569,10
Fiorino olandese	521 —	521 —	521,15	521 —	—	521 —	520,950	521 —	521 —	521 —
Franco belga	29,315	29,315	29,32	29,315	—	29,30	29,323	29,315	29,315	29,30
Franco francese	201,100	201,100	201 —	201,100	—	201,05	201,130	201,100	201,100	201,15
Lira sterlina	2444,800	2444,800	2443 —	2444,800	—	2444,70	2444,500	2444,800	2444,800	2444,80
Lira irlandese	1938 —	1938 —	1936 —	1938 —	—	—	1938,500	1938 —	1938 —	—
Corona danese	161,400	161,400	161,25	161,400	—	161,35	161,500	161,400	161,400	161,40
Corona norvegese	196,020	196,020	196,20	196,020	—	197,50	196,300	169,020	169,020	196 —
Corona svedese	194,380	194,380	194,90	194,380	—	194,40	194,600	194,380	194,380	194,40
Franco svizzero	668,570	668,570	668,50	668,570	—	668,55	669,070	668,570	668,570	668, 0
Scellino austriaco	80,984	80,984	80,90	80,984	—	80,95	81,015	80,984	80,984	80,98
Escudo portoghese	16,070	16,070	16,05	16,070	—	16,05	16,050	16,070	16,070	16,05
Peseta spagnola	12,571	12,571	12,57	12,571	—	12,55	12,576	12,571	12,571	12,56
Yen giapponese	5,404	5,404	5,38	5,404	—	5,39	5,405	5,404	5,404	5,40
E.C.U.	1337,940	1337,940	—	1337,940	—	—	1337,940	1337,940	1337,940	—

Media dei titoli del 12 ottobre 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	40,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	82,075
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	77,650
» 9 % » » 1975-90	72,775
» 9 % » » 1976-91	71,800
» 10 % » » 1977-92	77,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,025
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,275
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1-11-1981/83	99,600
» » » » 1-12-1981/83	99,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,125
» » » » 1- 4-1981/84	99,375
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,725
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,225
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,450
» » » 18 % 1- 4-1984	99,575
» » » 12 % 1-10-1984	88,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1420,750
Dollaro canadese	1160,875
Marco germanico	569,025
Fiorino olandese	520,975
Franco belga	29,319
Franco francese	201,115
Lira sterlina	2444,650
Lira irlandese	1938,250
Corona danese	161,450
Corona norvegese	196,185
Corona svedese	194,490
Franco svizzero	668,820
Scellino austriaco	80,999
Escudo portoghese	16,060
Peseta spagnola	12,573
Yen giapponese	5,404
E.C.U.	1337,940

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 13 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1425,80	1425,80	1425,90	1425,80	1425,75	1425,70	1425,700	1425,80	1425,80	1425,80
Dollaro canadese	1162,200	1162,200	1162 —	1162,200	1162,40	1162,15	1162,050	1162,200	1162,200	1162,20
Marco germanico	569,040	569,040	569,20	569,040	568,85	569,05	568,750	569,040	569,040	569 —
Fiorino olandese	521,050	521,050	521,10	521,050	520,75	521 —	521,030	521,050	521,050	521,10
Franco belga	29,318	29,318	29,31	29,318	29,30	29,30	29,319	29,318	29,318	29,30
Franco francese	201,220	201,220	201,30	201,220	201,15	201,20	201,200	201,220	201,220	201,25
Lira sterlina	2441,500	2441,500	2444 —	2441,500	2441,50	2441,45	2441 —	2441,500	2441,500	2441,50
Lira irlandese	1937,250	1937,250	1936 —	1937,250	1934,75	—	1938,500	1937,250	1937,250	—
Corona danese	160,900	160,900	160,75	160,900	160,45	160,85	160,950	160,900	160,900	160,90
Corona norvegese	196,890	196,890	196,70	196,890	196,45	196,90	196,900	196,890	196,890	196,90
Corona svedese	195,060	195,060	195 —	195,060	194,95	195,05	195,040	195,060	195,060	195,05
Franco svizzero	667,360	667,360	667,60	667,360	667,40	667,35	667,250	667,360	667,360	667,35
Scellino austriaco	80,945	80,945	80,90	80,945	80,90	80,95	80,945	80,945	80,945	80,95
Escudo portoghese	16,080	16,080	16,05	16,080	16 —	16,10	16,080	16,080	16,080	16,10
Peseta spagnola	12,552	12,552	12,57	12,552	12,50	12,50	12,554	12,552	12,552	12,55
Yen giapponese	5,366	5,366	5,38	5,366	5,37	5,35	5,365	5,366	5,366	5,35
E.C.U.	1337,540	1337,540	—	1337,540	—	—	1337,540	1337,540	1337,540	—

Media dei titoli del 13 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,775
» 6 % » » 1970-85	82,075
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	77,650
» 9 % » » 1975-90	72,775
» 9 % » » 1976-91	71,500
» 10 % » » 1977-92	77,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,250
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,275
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,600
» » » » 1-12-1981/83	99,575
» » » » 1- 3-1981/84	98,925
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/84	98,775
» » » » 1- 1-1982/86	98,725
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,225
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,475
» » » 18 % 1- 4-1984	99,575
» » » 12 % 1-10-1984	89,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1425,750
Dollaro canadese	1162,125
Marco germanico	568,895
Fiorino olandese	521,040
Franco belga	29,318
Franco francese	201,210
Lira sterlina	2441,250
Lira irlandese	1937,875
Corona danese	160,925
Corona norvegese	196,895
Corona svedese	195,050
Franco svizzero	667,305
Scellino austriaco	80,945
Escudo portoghese	16,080
Peseta spagnola	12,553
Yen giapponese	5,365
E.C.U.	1337,540

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1977 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 45 serie non ancora ammortizzate, del prestito redimibile 10% - 1977 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla sesta estrazione di due serie.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1983.

(4975)

Avviso di rettifica

Nel testo delle modificazioni allegato al decreto ministeriale 20 luglio 1982, recante modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982, all'art. 48, primo comma, dove è scritto lettera « *e*) », leggasi lettera « *c*) ».

(4977)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile 1982 al 30 giugno 1982

OFFICINE AUTORIZZATE

Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	*Note*
Milano, via Vela n. 5	Lab. Giulio Manzoni & C. S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 21 aprile 1982, n. 6266	Modifica ragione sociale
Garbagnate Milanese (Milano), viale Forlanini n. 97	Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana - S.p.a., Miles italiana - S.p.a., Sigurtà - S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti biologici	D.M. 8 aprile 1982, n. 6268	Attivazione officina farmaceutica comune
Valeggio sul Mincio (Verona)	Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana - S.p.a., Miles italiana - S.p.a., Sigurtà - S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 8 aprile 1982, n. 6271	Attivazione officina farmaceutica comune
Santhià (Vercelli) località Sant'Alessandro	Idem c.s.	Specialità medicinali	D.M. 8 aprile 1982, n. 6276	Attivazione officina farmaceutica comune
Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena	Vaas Industria chimica di Valentini Arnaldo e C. S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 16 aprile 1982, n. 6279	
Milano, via Novara 3/3	Miba - Prodotti chimici e farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 16 aprile 1982, n. 6281	Modifica denominazione sociale
Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto	S.I.I.T. - Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 28 giugno 1982, n. 6294	
San Giovanni al Natisone (Udine), via Pesalanat n. 6	C.R.C. - Compagnia di Ricerca chimica S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 3 giugno 1982, n. 6295	
Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord s.n.c.	Galenica Senese S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 16 giugno 1982, n. 6297	
Torino, corso Belgio n. 86	Schiapparelli Farmaceutici S.p.a. - Aicardi Wasserman S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 10 giugno 1982, n. 6302	Attivazione officina farmaceutica comune
Bologna, via del Faggiolo n. 42/A-B	Idem c.s.	Specialità medicinali	D.M. 10 giugno 1982, n. 6303	Attivazione officina farmaceutica comune
Mede (Pavia), via Cavour n. 70	Lab. Farmaceutico S.I.T. - Specialità Igienico Terapeutiche S.p.a. - Jamco Laboratori Farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 21 giugno 1982, n. 6314	Attivazione officina farmaceutica comune
Torre Pellice (Torino), via Filatoio n. 12	Geyfarm Industria Chimica - Farmaceutica S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 21 giugno 1982, n. 6315	

OFFICINE REVOCATE

Sede officina	Ditta	Produzione revocata	Estremi provvedimento
Milano, Borgo Lombardo Est, via Carlo Porta n. 10	Chemical Laboratory Libra S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 16 aprile 1982, n. 6265
Garbagnate Milanese (Milano), viale Forlanini, 97	Bayer Italia S.p.a. e Bayropharm Italiana S.p.a. (officina comune)	Idem c.s.	D.M. 8 aprile 1982, n. 6267
Cavenago Brianza (Milano), via F.L. Miles n. 10	Miles Italiana S.p.a.	Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali di importazione	D.M. 8 aprile 1982, n. 6269
Valeggio sul Mincio (Verona)	Sigurtà S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 8 aprile 1982, n. 6275
Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro	Idem c.s.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 8 aprile 1982, n. 6277
Siena, via Fontenuova n. 22/24	Galenica Senese S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 16 giugno 1982, n. 6296
Bologna, via del Faggiolo n. 42 A.B.	Aicardi Wassermann S.r.l.	Specialità medicinali chimiche	D.M. 10 giugno 1982, n. 6299
Torino, corso Belgio n. 86	Schiapparelli Farmaceutici S.pa.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 10 giugno 1982, n. 6300
Mede (Pavia), via Cavour n. 78	Lab. farmaceutico S.I.T. - Specialità Igienico Terapeutiche S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 21 giugno 1982, n. 6313

(4867)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FA.PA.AS. New, con sede in Seguro di Settimo Milanese (Milano), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FA.PA.AS. New, con sede in Seguro di Settimo Milanese (Milano), è prolungata al 31 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS3/121 disinquinamento del Porto di Napoli - Impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Legnano (Milano), Legano Olmine (Milano) e Varano Borghi (Varese), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, con sede in Milano e stabilimenti in Bellano (Como), Castellanza (Varese) compresi uffici amministrativi e commerciali, Cordenons (Pordenone), Legnano (Milano), compresi uffici tecnici e servizi centrali e Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cantoni Satilai, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Saronno (Varese) e Fagnano Olona (Varese), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tessitura di Trecate (Gruppo Cantoni), con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tessitura Cantoni, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 21 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Savio divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento « S. Giorgio » a Genova, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varta, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Bergamo, Oleggio, Lonate Pozzolo, Bellinzago Novarese (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1981 al 17 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carminati casa, stabilimento di Gallarate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 29 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carminati industrie tessili S.p.a., con sede ed uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tessitura di Marano, stabilimento di Marano Ticino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.V. - Societè industrielle Valdotaine, stabilimento di Arnaud (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scialleria Guido Zocchi e Figli di Giampaolo e Piero Zocchi, stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Dino Baldassini, con sede in Prato (Firenze), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benelli meccanica di Calenzano (Firenze), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.E.G.O. - Legatoria industriale Giovanni Olivotto - S.p.a. di Vicenza, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.S., con sede in Torino e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Simonett S.r.l., con sede e stabilimento in Losson di Meolo (Venezia), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima di Milano e stabilimento in Brescia, è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento in Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRME - Industrie radio meccaniche elettriche di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Italconsul di Roma, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli di Lunata (Lucca), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effe, con sede in Monselice (Padova), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effe, con sede in Monselice (Padova), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Legnano (Milano), Legano Olmine (Milano) e Varano Borghi (Varese), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, con sede in Milano e stabilimenti in Bellano (Como), Castellanza (Varese), compresi uffici amministrativi e commerciali, Cordenons (Pordenone), Legnano (Milano), compresi uffici tecnici e servizi centrali e Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cantoni Satilai, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Saronno (Varese) e Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Trecate (Gruppo Cantoni), con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, stabilimenti di Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4959)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 18, in data 22 settembre 1982 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano);

Consorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla fotochimica e reattività degli stati eccitati dei composti di coordinazione - Ferrara;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecnologia della pesca e del pescato - Mazara del Vallo (Trapani);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia dei centri nervosi - Milano;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di strutturistica chimica «G. Giacomello» - Montelibretti;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori - Napoli;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare - Padova;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia dello sviluppo - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica cosmica ed informatica - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la cristallografia strutturale - Pavia;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per gli acidi nucleici - Roma;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per gli acidi nucleici - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per gli acidi nucleici - Roma.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale A. Moro, 7, 00100 Roma.

(5006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(4935)

Concorso a tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il centro e per i posti sottoindicati:

centro elaborazione dati . . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato da una delle seguenti facoltà: scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere presentate o spedite direttamente al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Salerno - Ufficio del personale - Reparto II - concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(4940)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4937)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, **via Balbi n. 5**, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4938)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso il laboratorio e per il posto sottoindicato:

laboratorio linguistico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

ufficio tecnico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(4939)

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40, seconda comma;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono disponibili tredici posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di consiglieri presso gli uffici scolastici periferici delle ragioni della Italia centro-settentrionale per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1982, (registro n. 4 Presidenza, foglio n. 331), con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso a tredici posti di consigliere amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni dell'Italia centro-settentrionale e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lingue e letterature straniere o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 11, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Tali prove avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1982 sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, devono presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esecuzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certifcato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella settima qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1982
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 150

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando purché . (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . il . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: (4);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, .

Firma (5) . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(4875)

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Accertato che alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili ventidue posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di vicedirettori di ragioneria presso gli uffici scolastici periferici delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981 e 12 marzo 1982, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312 e il 28 maggio 1982, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 331, con i quali il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a vicedirettore di ragioneria per complessivi ventidue posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vicedirettore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni dell'Italia centrosettentrionale e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o

equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 11, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto privato;
2) scienza delle finanze;
3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1982, sarà data comunicazione dei giorni, dei locali e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato, e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella settima qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1982
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 149

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . (2);
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . (4);
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (5) . . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(4900)

Integrazione all'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982, concernente la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 46, secondo comma, e 57, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270;

Veduta l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982, relativa alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ai fini dell'immissione in ruolo, emanata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 270/82 (pubblicata nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982);

Ritenuto necessario integrare le disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale;

Ordina:

All'art. 3, comma terzo, lettera *f*), dell'ordinanza ministeriale citata in premessa, dopo le parole « in servizio nell'anno scolastico 1979-80 » sono aggiunte le seguenti « o nell'anno scolastico 1980-81 ».

Al medesimo comma, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente lettera *h*): « gli insegnanti non di ruolo assegnati in uno degli anni scolastici 1979-80 o 1980-81, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge n. 253/74, i quali abbiano svolto l'insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo *C*) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno centottanta giorni. Il servizio deve essere stato reso, se trattasi di corso, per la sua intera durata; in caso contrario, esso deve essere stato prestato per almeno centottanta giorni in ogni anno scolastico ».

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

(5007)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinquantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LIVORNO

Vista l'ordinanza del 3 aprile 1982 con la quale veniva bandito un concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno, ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 1 Poste, foglio n. 157;

Riconosciuta la necessità di inserire al punto 2) dell'art. 5 dell'ordinanza anche il servizio di « prestatore d'opera » giusta il decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978;

Ordina:

Art. 1.

Al punto 2) dell'art. 5 dell'ordinanza del 3 aprile 1982, registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 1 Poste, foglio n. 157, è aggiunto il servizio di « prestatore d'opera » da inserirsi dopo quello di « sostituti procaccia con obbligazione personale ».

Art. 2.

In conseguenza della modifica di cui al precedente art. 1, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, fatte salve le posizioni dei candidati che hanno presentato tempestiva domanda ai sensi dell'ordinanza del 3 aprile 1982 succitata.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, addì 14 settembre 1982

Il direttore provinciale: PALADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1982
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 70

(4957)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazione al bando di concorso, per esami, a due posti di primo funzionario (laureato amministrativo) nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

L'art. 9 del bando di concorso, per esami, a due posti di primo funzionario (laureato amministrativo) nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1982, è così modificato:

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal commissario governativo e sarà composta:

da un magistrato amministrativo;

da tre esperti in materie su cui vertono le prove di esame;

da un dirigente della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale scelto tra gli agenti in servizio presso le Ferrovie calabro-lucane.

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un agente della direzione centrale.

(4985)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aumento, da dieci a tredici, del numero dei posti del concorso, per titoli, a commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1981, registro 11, foglio n. 320, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a

dieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, nel ruolo dell'amministrazione metrica e saggio dei metalli preziosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a coprire tre posti di commesso nella carriera ausiliaria del ruolo sopracitato;

Considerata la necessità e l'urgenza di utilizzare anche i tre posti di cui alla predetta autorizzazione;

Considerato, altresì, che dato l'elevato numero di domande di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto ministeriale 4 novembre 1981, non appare opportuno riaprire i termini per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, messi a concorso con decreto ministeriale 4 novembre 1981 è elevato di tre unità pari a tredici posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1982
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 264

(4905)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

a) *Presso il presidio ospedaliero*:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di chirurgia plastica e della mano;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di emodialisi aggregato alla prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente medico presso la prima divisione di medicina generale.

b) *Presso i servizi territoriali dell'U.S.S.L.*:

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile;

cinque posti di assistente pediatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.S.L. in Magenta (Milano).

(635/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina del lavoro di secondo livello.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di medicina del lavoro di secondo livello.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(631/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a cinque posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(629/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina legale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(630/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 284 del 14 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Bergamo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

Ente ospedaliero «V. Emanuele, isolamento e Dubini», in Caltanissetta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di portantino.

Ospedale maggiore di Milano: Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica (verniciatore).

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. **26.**

Norme concernenti il passaggio alla provincia di funzioni e di personale di enti pubblici nazionali operanti in materia assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la provincia autonoma di Bolzano assume le attribuzioni, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, individuate dai decreti emessi per effetto degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitate nel proprio territorio dalle seguenti associazioni fra invalidi:

1) Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.);

2) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.);

3) Associazione nazionale delle vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.);

4) Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.);

5) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);

6) Unione italiana ciechi (U.I.C.);

7) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);

8) Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.).

Art. 2.

(1) E' pure assunto dalla provincia autonoma di Bolzano l'esercizio delle attribuzioni che, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, erano esercitate, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, dall'ufficio provinciale dell'amministrazione per gli aiuti internazionali (A.A.I.), nonché di quelle esercitate dall'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), richiamate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, dall'opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.) e dalla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

(2) E' altresì assunto l'esercizio delle funzioni esercitate dal consiglio di aiuto sociale, istituito con l'art. 74 della legge 26 luglio 1975, n. 354, elencate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215.

Art. 3.

(1) Le attribuzioni di cui agli articoli precedenti, concernenti prestazioni economiche assimilabili a quelle di cui all'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, ed esercitate secondo i modi ed i criteri di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, e successive modifiche.

(2) Sono esercitate dagli enti di cui al primo comma, in aggiunta alle funzioni di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, anche le prestazioni economiche relative alle rette di affidamento familiare previste dagli articoli 62, secondo comma, e 66, secondo comma, del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

(3) Per il finanziamento delle relative spese la giunta provinciale eroga agli enti per l'assistenza di base apposite sovvenzioni secondo i criteri di cui all'art. 7-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47.

Art. 4.

(1) I beni degli enti e organismi citati negli articoli 1 e 2, già adibiti alle funzioni assunte dalla provincia, situati nel territorio della provincia di Bolzano, entrano a far parte del patrimonio provinciale, fatta eccezione per quelli degli enti a base associativa che siano necessari allo svolgimento delle attività associative o siano derivanti da atti di liberalità o da contributi degli associati.

(2) Ai fini dell'intesa di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la giunta provinciale individua con propria deliberazione i beni di cui al comma precedente.

Art. 5.

(1) Le amministrazioni degli enti di cui sono assunte le funzioni ai sensi degli articoli 1 e 2 provvedono a consegnare all'assessorato provinciale interessato, con elenchi nominativi, gli atti degli uffici relativi alle suddette funzioni e non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Art. 6.

(1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni forma di finanziamento o di contributo provinciale a favore delle associazioni fra invalidi di qualsiasi natura che operino in base al proprio ordinamento esclusivamente nelle materie di cui alla presente legge, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo ad altri enti privati erogata in riferimento alle funzioni assunte.

Art. 7.

(1) Il personale già dipendente degli enti di cui al precedente art. 1, in servizio presso le sedi periferiche in provincia di Bolzano, trasferito, previo consenso ed in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, alla provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del 1° aprile 1979 nei ruoli provinciali, prescindendosi anche dai limiti di età.

(2) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 18 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di segretario capo (par. 370) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(3) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 8 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di segretario principale (par. 260) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(4) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta inferiore ad anni 8, sono inquadrati nella qualifica provinciale di segretario (par. 188) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando agli effetti della successiva progressione in carriera l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(5) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 18 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica di coadiutore superiore (par. 245) della carriera esecutiva del ruolo

amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(6) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con almeno 10 anni di servizio maturati o comunque riconosciuti sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di coadiutore principale (par. 188) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(7) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta inferiore ad anni 10, sono inquadrati nella qualifica iniziale di coadiutore (parametro 143) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando agli effetti della successiva progressione giuridica ed economica in carriera l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(8) In caso di prestazione di servizio ad orario ridotto l'anzianità maturata viene proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario di servizio previsto presso l'ente di provenienza.

(9) Al personale inquadrato nei ruoli provinciale in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione di aumenti biennali anche convenzionali, un trattamento economico comprensivo dell'indennità provinciale di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla provincia.

(10) I dipendenti dell'associazione di cui all'art. 1, n. 6, trasferiti alla provincia, ai sensi della presente legge, i quali si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso l'associazione di provenienza, se questa ne faccia richiesta e ne assuma ogni onere.

Art. 8.

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza ed alla provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.

(3) Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle vigenti norme, presso l'ente o l'associazione di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

(4) Nei confronti del personale passato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 9.

(1) Per l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale ai sensi della presente legge con effetto dall'inquadramento stesso la dotazione organica della sesta qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentata di un posto e la dotazione organica della quarta qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentata di sei posti.

Art. 10.

(1) All'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, viene aggiunto, con decorrenza 1° gennaio 1982, il seguente comma:

« Per eccezionali motivi la giunta provinciale, sentito il parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale, potrà mantenere in servizio il personale di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, per un periodo massimo di 5 anni e comunque non oltre il raggiungimento dei normali limiti di età, previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma del medesimo art. 45 ».

Art. 11.

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, si provvede come segue:

1) quanto agli oneri di cui al secondo comma dell'art. 3, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale e pluriennale della provincia per l'attuazione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, secondo le indicazioni della « legge finanziaria » annuale;

2) quanto agli oneri derivanti dall'art. 9, valutati in lire 100 milioni all'anno, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 3). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei relativi bilanci di previsione.

Art. 12.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

Cap. 12100. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali . . . . . . L. 100.000.000

In diminuzione:

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . . . . » 100.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 luglio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(4692)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. **27**.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, concernente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'art. 1 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti della provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato. I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o vicesindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 20.000 abitanti, di presidente di un comprensorio, di una comunità di valle o di presidente del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, sono a loro richiesta, collocati in aspettativa senza assegni, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del dipendente.

Nel caso il dipendente risulti eletto alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti dell'interessato per la quota contributiva a carico del medesimo dipendente.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi non sono utili ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

I dipendenti di cui al primo comma, eletti alla carica di sindaco o assessore effettivo o supplente di un comune della Regione o di presidente o membro del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, i quali non richiedono il collocamento in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del loro mandato (in conformità a quanto previsto dall'art. 83 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche).»

Art. 2.

(1) La normativa di cui all'articolo precedente decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del consiglio regionale.

(2) I dipendenti che eventualmente avessero provveduto, a partire dall'ottava legislatura, al pagamento degli oneri relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, hanno diritto al rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme pagate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dietro presentazione di idonea documentazione. Per i dipendenti eletti consiglieri regionali si provvede al rimborso della quota a carico dell'amministrazione di appartenenza, relativa al solo trattamento di quiescenza.

Art. 3.

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità.

(2) Agli oneri destinati a gravare sugli esercizi finanziari successivi si farà fronte con appositi stanziamenti sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1982

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28.

Collaborazione tra comune e unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) I comuni della provincia di Bolzano al posto del vincolo di destinazione per i beni destinati ai servizi igienico-sanitari ai sensi del vigente testo dell'art. 33 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono autorizzati a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento dei servizi di igiene e sanità pubblica.

(2) Nei comuni fino a 10.000 abitanti i locali vengono assegnati dal comune al medico, anche convenzionato che abbia la residenza nel comune stesso, al quale l'U.S.L. affida il servizio per l'igiene e la sanità pubblica nel relativo comune.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

(3) Con l'utilizzo dei locali da parte del medico è connesso l'esercizio delle funzioni di assistenza tecnico-sanitaria da prestare al sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale.

(4) Le spese per l'allestimento ad ambulatorio e per la gestione dei locali sono a carico del medico. In zone particolarmente disagiate il comune è autorizzato ad assumersi anche le spese per la gestione dei locali.

(5) Nei locali messi a disposizione dal comune il medico può esercitare anche attività ambulatoriale decentrata del distretto sanitario di base.

(6) Nei comuni con più di 10.000 abitanti e in quelli nei quali non sia residente un medico ai sensi del precedente secondo comma i locali predisposti dai comuni vengono utilizzati dall'U.S.L. competente per il servizio d'igiene e di sanità pubblica nel relativo comune.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1982

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29.

Norme concernenti il trasferimento alla provincia e il relativo inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale del personale dei disciolti enti mutualistici in posizione di comando presso la provincia ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il personale dei disciolti enti mutualistici in posizione di comando presso l'amministrazione provinciale di Bolzano, ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, è inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1981, in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato *A* della presente legge, nel ruolo amministrativo provinciale, semprechè il personale interessato non presenti domanda di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Per il personale che presenti domanda di iscrizione nei ruoli amministrativi provinciali del personale del servizio sanitario i rapporti giuridici riguardanti lo stato giuridico e previdenziale decorrono dal 1° luglio 1981, salvo quanto disposto dall'art. 1 della legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12.

Art. 2.

(1) Il personale rivestente presso l'ente di provenienza la qualifica di dirigente superiore è inquadrato agli effetti giuridici ed economici nella qualifica di dirigente superiore ad esaurimento, di cui all'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, con l'anzianità effettiva maturata nella qualifica di provenienza.

(2) Il restante personale è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali provinciali in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 40 della succitata legge provinciale 21 maggio 1981, numero 11.

(3) A tal fine il servizio prestato presso l'ente di provenienza è considerato ad ogni effetto quale servizio reso alle dipendenze dell'amministrazione provinciale.

(4) In sede di inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale del personale di cui alla presente legge non viene computata, ai fini della determinazione dello stipendio, l'indennità di bilinguismo eventualmente percepita presso l'ente di provenienza.

Art. 3.

(1) Al personale collocato nel ruolo amministrativo provinciale ai sensi della presente legge sono estese le disposizioni degli articoli 93, 95, 96 e 98 della legge provinciale 21 maggio 1981, numero 11.

(2) A tale scopo eventuali termini e scadenze operano con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(1) Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo provinciale è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi agli enti di provenienza ed alla provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(3) Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita, al personale contemplato dalla presente legge va applicata la disposizione di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 5.

(1) I posti di organico del ruolo amministrativo saranno aumentati in numero pari alle unità di personale che transiterà alla provincia con collocamento nel precitato ruolo.

Art. 6.

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi, destinati alle spese per il personale amministrativo della provincia.

Art. 7.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1982

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(4693)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822860)